



Verbale della riunione dell'Assemblea Straordinaria del 7 novembre 2022, tenutasi in presenza presso la sede dell'Istisss.

Presenti: Maria Lorenzoni, Bruna Pirola, Elena Spinelli, Cristina Tilli, Luca Toschi

Risultano assenti giustificati: Luisa Mango e Domenico Pellitta

Ordine del Giorno:

Approvazione nuovo Statuto ISTISSS – ETS per l'iscrizione al RUNTS

Varie ed eventuali

Alle 15,30 la Presidente, constatata la presenza dei soci che non avevano comunicato la propria assenza, dà avvio ai lavori richiamando l'importanza della approvazione del nuovo Statuto, elaborato dal Consiglio Direttivo in conformità a quanto previsto per la iscrizione al RUNTS. Ricorda che la bozza elaborata è stata inviata in precedenza a tutti i soci, ed i presenti confermano di averla letta.

La Presidente chiede alla Tesoriera – che ha materialmente provveduto alla stesura – di illustrare i singoli articoli dello Statuto, alla luce delle indicazioni normative e delle scelte operate dal Consiglio Direttivo.

Durante la lettura, viene proposta e approvata all'unanimità una modifica terminologica all'art. 16 – Libri, in cui il termine "adunanza" viene sostituito con il termine "riunione" in tutte e tre le occorrenze.

A conclusione della lettura di tutti gli articoli, viene sottoposto a votazione ciascun articolo, e ciascuno viene approvato all'unanimità dei presenti.

Al termine, viene sottoposto a votazione lo Statuto nel suo complesso, anch'esso approvato all'unanimità dei presenti.

Non essendo stati presentati ulteriori temi alla discussione, alle ore 16,40 la Presidente Lorenzoni dichiara chiusa l'Assemblea.

La Presidente
Maria Lorenzoni

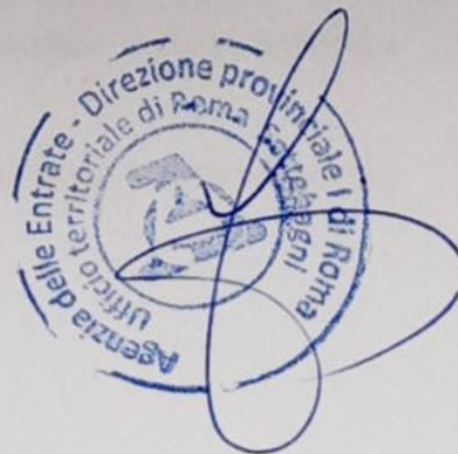
Maria Lorenzoni

Allegato:
Statuto

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 3 Settebagni	
N. 28	
Serie 3	
Data - 3 GEN. 2023	
REGISTRATO CON EURO	
€ 200,00 +	
1	

La Segretaria Verbalizzante
Cristina Tilli

Cristina Tilli



**Statuto Associazione –
Ente del Terzo Settore**
“Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali - Ente del Terzo Settore”



Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (di seguito “Codice del Terzo Settore”) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, l'Associazione denominata: “Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali – ISTISSS”, di seguito “Associazione”.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione “Ente del Terzo Settore-ETS”, contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: “Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali - Ente del Terzo Settore”, in sigla “ISTISSS – ETS”.

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma, in via di Villa Pamphili, 71/c.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato – in via esclusiva o principale – di una o più delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, c. 1, del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i).

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione nell'ambito delle attività di interesse generale si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere le seguenti attività:

- studio, ricerca e diffusione di nuovi servizi e/o nuove modalità di intervento sociale;
- collaborazione con Università pubbliche e private, in particolare per i corsi di studio (triennali, magistrali, master, dottorati) nell'ambito del servizio sociale e delle politiche sociali;
- realizzazione di seminari, convegni e corsi per la formazione continua degli assistenti sociali e di altri operatori del settore;

- pubblicazione della Rivista di Servizio Sociale, dei Quaderni della Rivista, della Collana Studi e Ricerche;
- gestione della biblioteca e della emeroteca specializzate in servizio sociale e politiche sociali;
- presentazione di libri e riviste inerenti alle finalità dell'Associazione;
- ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione favorisce gli scambi internazionali e il confronto europeo anche attraverso progetti transnazionali, nel quadro delle iniziative dell'Unione Europea e di altri organismi e istituzioni europei e internazionali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

Art. 3 - Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti maggiorenni che decidono di perseguire gli scopi dell'Associazione e di sottostare al suo statuto, e che partecipano alle attività da essa promosse con la loro opera, competenze e conoscenze.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore.

Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Art. 4 - Ammissione degli associati

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto, ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione ed a versare regolarmente la quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo delibera in ordine alle richieste di ammissione, secondo criteri non discriminatori, nel corso della prima riunione successiva alla presentazione delle domande.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del

Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della prima convocazione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- qualora contravvenga gravemente agli obblighi indicati nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi;
- qualora arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per mancato versamento della quota annuale nei termini previsti.

L'esclusione avviene mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione.

Il diritto di voto nelle assemblee e l'elettorato passivo sono immediatamente esercitabili, per i nuovi associati, a seguito nella iscrizione nel libro dei soci.

Gli associati sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dagli eventuali beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'eventuale Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso; per i nuovi associati, il diritto è esercitabile subito dopo l'iscrizione nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un quinto degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, se nominato, ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente (personalmente, in modalità telematica o per delega) almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea Ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale e l'importo della quota associativa annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente e un Tesoriere;
- può nominare al suo interno un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio;
- propone all'approvazione dell'Assemblea l'importo, le modalità e i termini di pagamento della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea; i componenti rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

La carica di Consigliere non comporta nessuna retribuzione e l'eventuale rimborso per spese sostenute in relazione alla carica deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente

successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti – salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva – che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente, se nominato, ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. Le cariche attribuite (Presidente, Tesoriere, e se nominati Vice-Presidente e Segretario) non sono tra loro cumulabili.

Qualora all'interno del Consiglio Direttivo non sia stato nominato un Segretario, in apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 8 giorni prima della data prevista. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente con cadenza almeno bimestrale; è inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le stesse condizioni previste, nel precedente art. 9, per le riunioni della Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni riunione, redatti in forma scritta a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati nell'apposito Registro.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca, stabilisce l'ordine del giorno e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente collabora con il Direttore Responsabile della Rivista per la definizione della linea editoriale e per tutto ciò che riguarda le attività di realizzazione e promozione della stessa.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, se nominato, oppure dal consigliere più anziano di età. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente se nominato, oppure al consigliere più anziano di età, convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 12 - Revisore dei Conti

Laddove ciò sia richiesto per legge, o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti, organo monocratico; l'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Il Revisore dei Conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio direttivo ed è rieleggibile per lo stesso numero di mandati. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea.

Il componente dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al c. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'incarico è incompatibile con ogni altra carica; l'Organo di Controllo resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile per lo stesso numero di mandati.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal

fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, secondarie e strumentali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è stato costituito dai versamenti effettuati dai fondatori; del patrimonio dell'Associazione fanno parte anche i volumi e le riviste ad essa pervenuti successivamente alla cessione della Biblioteca all'Amministrazione Provinciale, in base alla convenzione per la gestione e l'uso dei locali stipulata nel 1984.

L'ammontare della quota associativa annuale è stabilito dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 15 – Bilancio di esercizio

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Successivamente alla approvazione da parte della Assemblea, il Bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Copia del bilancio consuntivo viene messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 16 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni.

Art. 17 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto indicato dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile.